

COMUNICATO UFFICIALE N. 46 – Anno Sportivo 2016/2017 – Roma, 4 novembre 2016

Prot. n. 5133

Si è riunita la Corte Federale d'Appello così composta: Presidente Avv. Vincenzo Vitale; componenti: Avv. Alessandro D'Achille, Avv. Ersilia Sibilio, Avv. Maria Grazia Martinelli, Avv. Juan José Di Nicco per decidere sul reclamo avanzato dal Procuratore Federale avverso la decisione emessa dal tribunale federale FIH, n. 29/2016 del 21.09.2016, pubblicata in pari data a mezzo del Comunicato Ufficiale n°13 prot. n. 4259, nei procedimenti riuniti n.3/FIH/2016 e n.4/FIH/2016 con il quale il Sodalizio Superba Hockey club veniva assolto dagli addebiti contestati.

Alla data odierna partecipa all'udienza in quanto parte interessate il Procuratore federale Prof. Avv. Carlo D'Amelio.

Al presente verbale si allega comunicazione a mezzo pec con la quale il 26 ottobre alle ore 15:30 veniva informato il Sig. Maurizio Carlo Puggioni in qualità di Legale Rappresentante del Sodalizio Superba Hockey Club della fissazione dell'udienza in oggetto.

Il Signor Puggioni alla data odierna non ha presentato alcuna memoria difensiva e non è presente personalmente allo svolgimento del procedimento a Suo carico.

Il Procuratore Federale si riporta al proprio atto di reclamo, espone brevemente i motivi per i quali ha ritenuto di provvedere all'impugnativa con riferimento solo al primo e al terzo capo di incolpazione dell'atto di deferimento, e si riporta alle conclusioni rassegnate nell'ambito del reclamo stesso.

Il reclamo presentato dalla Procura avverso la decisione del tribunale federale di cui al CU. n°13 prot. n° 4259 è infondato e come tale va rigettato.

Infatti, in relazione ai due capi di incolpazione in relazione ai quali la Procura Federale avanza il reclamo, la decisione del Tribunale appare condivisibile e adeguatamente motivata.

Con riferimento al primo di essi, quello cioè attinente alla circostanza che il Sirigu abbia svolto attività di insegnamento della disciplina hockeistica presso l'Istituto I. C. Barabino di Genova, questa Corte ritiene che in alcun modo, né diretto né indiretto, tale attività possa essere ricondotta sotto l'egida dell'attività federale o para-federale e che perciò correttamente il Tribunale abbia ravvisato l'assenza di qualunque illecito disciplinare.

Stante infatti il tenore del combinato disposto dell'art.20 1° comma e dell'art. 57 R.G., appare dirimente l'osservazione che illecito disciplinare è ravvisabile soltanto ove il soggetto radiato – in questo caso il Sirigu – tenti o riesca di fatto a svolgere un'attività per la quale sia necessario essere iscritti all'albo federale ed essere perciò in possesso della relativa tessera.

Orbene, appare di tutta evidenza come per insegnare la disciplina hockeistica presso un Istituto scolastico non sia necessaria nessuna appartenenza alla Federazione, potendo tale insegnamento essere affidato a chiunque abbia sufficienti cognizioni e capacità tecniche, come appunto il Sirigu.

Da questo versante la decisione del Tribunale è perciò da confermare.

Per quanto attiene al secondo capo del reclamo avanzato dalla Procura, egualmente è da ribadire la correttezza della decisione impugnata.

Infatti, per un verso rimane incontestabile che, come afferma correttamente il Tribunale, il referto arbitrale è l'unica fonte ufficiale dalla quale sia lecito attingere per constatare quanto sia accaduto sul campo di gioco.

Nella specie, il referto arbitrale del Sig. Alessandro Bertone non contiene alcuna indicazione che possa far sospettare che il Sirigu abbia svolto una qualche attività formalmente vietata e neppure peraltro che fosse presente sul campo di gioco.

E' da notare per altro verso, infine che le fotografie in atti raffiguranti il Sirigu mentre parla con altri soggetti, restando tuttavia diversi metri fuori dal campo di gioco, non attestano certo una qualche forma di illecito allo stesso ascrivibile.

Si tenga anche presente, come nota ancora una volta correttamente il Tribunale, che il Sirigu è anche giornalista sportivo e che ben poteva essere presente in quell'occasione in tale veste.

In ogni caso, dalle foto di cui sopra non emerge in alcun modo che il Sirigu impartisse indicazioni di gioco a questo o a quell'atleta.

Questa Corte ritiene opportuno cogliere l'occasione propizia per ribadire come un soggetto che sia stato radiato, per il semplice fatto di essere stato colpito da tale pur grave sanzione sportiva, non per questo perde le proprie libertà costituzionalmente garantite, fra le quali quella di movimento e di spostamento anche nei pressi di un campo di gioco di hockey.

:

P.Q.M.

Rigetta il reclamo di cui sopra e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 4 novembre 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici

